

(N. 2579)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 SETTEMBRE 1952

Proroga al 30 giugno 1954 della facoltà prevista dalla legge 18 gennaio 1951, n. 36, di provvedere al pagamento dei compensi per il lavoro straordinario al personale degli Uffici periferici a mezzo di ordini di accreditamento.

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 462, concernente modalità di pagamento dei premi di operosità e rendimento al personale, venne concessa facoltà alle Amministrazioni centrali di provvedere — con preventivo assenso del Tesoro e fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra — al pagamento degli anzidetti premi al personale dipendente dagli uffici periferici mediante l'emissione di ordini di accreditamento.

Tale facoltà venne prorogata una prima volta al 30 giugno 1947 con l'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 354, concernente, appunto, proroga e revoca di taluni provvedimenti in dipendenza della cessazione dello stato di guerra.

Le modalità di pagamento di cui alle sopracennate disposizioni vennero poi, in base ad una ovvia interpretazione dell'articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1945, n. 19, applicate anche ai compensi per lavoro straordinario, data la perfetta identità, che esplicitamente si rileva dal predetto articolo 1, fra

tali compensi ed i premi di operosità e rendimento contemplati dalle precedenti disposizioni. Successivamente, sono state concesse ulteriori proroghe col decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 509, fino al 31 dicembre 1948, con la legge 21 agosto 1949, n. 625, fino al 30 giugno 1950 e con la legge 18 gennaio 1951, n. 36, fino al 30 giugno 1952.

Poichè tale ultimo provvedimento viene a cessare il 30 giugno 1952 e stante, d'altra parte, il sussistere dei motivi che hanno legittimata la sua emanazione, questo Ministero ritiene che la cennata facoltà debba essere ulteriormente prorogata.

In effetti non sembra opportuno, nè si palesa praticamente possibile, dato il loro notevolissimo numero, accentrare presso le Amministrazioni centrali tutte le liquidazioni dei compensi per lavoro straordinario anche per il personale degli uffici periferici.

Inoltre, il contemperamento del sistema delle aperture di credito per il pagamento delle spese in parola con le modalità e le cautele che più sotto vengono indicate, vale, come l'esperienza

ha dimostrato, ad assicurare alla erogazione dei compensi di che trattasi la maggiore regolarità unitamente al più efficace controllo possibile.

Tali considerazioni e le numerose proroghe finora concesse con i citati provvedimenti legislativi consiglierebbero di addivenire ad una stabile modifica dell'articolo 56 della legge di contabilità di Stato allo scopo di inserire fra le spese che possono farsi con la emissione di ordini di accreditamento anche quelle per il pagamento dei compensi in parola.

D'altra parte, essendo in funzione presso il Tesoro un'apposita Commissione per la riforma delle norme di contabilità di Stato, ogni iniziativa del genere tendente ad una stabile modifica dell'ordinamento contabile rientra nella competenza di detta Commissione, per cui questo Ministero non può che farsi promotore, in tale materia, di provvedimenti aventi solo carattere temporaneo, in modo da non pregiudicare a priori quelle che potranno essere le conclusioni della Commissione stessa.

Pertanto, si è predisposto l'unito schema di disegno di legge che tende a prorogare ulteriormente, fino al 30 giugno 1954, la efficacia della legge 18 gennaio 1951, n. 36, che concede alle Amministrazioni centrali di provvedere al pagamento dei compensi per il lavoro straordinario al dipendente personale in provincia a mezzo di aperture di credito,

entro i normali limiti, previo assenso di questo Ministero.

Come accennato più sopra, la corresponsione dei compensi in parola è subordinata all'osservanza di alcune garanzie e modalità già in atto e cioè:

a) l'espletamento di lavoro straordinario retribuito viene *preventivamente* autorizzato in relazione ad esigenze di servizio riconosciute indilazionabili, con motivato decreto ministeriale, a norma del quarto comma dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 giugno 1946, n. 19, entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio;

b) i pagamenti dei compensi per il lavoro straordinario vengono preventivamente autorizzati dai competenti Uffici centrali, i quali sono tenuti ad esercitare un efficace *riscontro preventivo* sulla assegnazione dei compensi stessi fissando i criteri ed i limiti, intesi questi ultimi come importo complessivo da erogare mensilmente e come numero di ore mensili medie per ogni unità di personale.

Sullo schema di disegno di legge allegato è stata sentita la Corte dei conti, a norma del regio decreto 9 febbraio 1939, n. 273, che si è favorevolmente espressa.

Per le considerazioni suesposte confido, onorevoli colleghi, che vorrete dare su di esso il vostro assenso.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Le disposizioni di cui alla legge 18 gennaio 1951, n. 36, sono prorogate dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1954.